

Trasformare gli errori in opportunità di crescita



Vision 2000 IL VALORE DEGLI ERRORI

di Clara Bortolameotti (Sistema Gestione Qualità)

Ad un anno dal passaggio alla VISION 2000 e acquisiti i nuovi e innovativi requisiti che essa ci pone, cerchiamo ora di sfruttare questo strumento come opportunità di crescita per l'azienda e per tutta l'organizzazione.

Un aspetto primario e fondamentale per la normativa ISO 9000:2000 risulta essere *l'inseguimento del miglioramento continuo* volto ad una maggior soddisfazione del cliente e dell'organizzazione.

La norma, infatti, ci guida verso un esame critico di tutto ciò che viene fatto e ci sprona a valutarne i reali benefici sia all'interno dell'azienda che come soddisfazione esterna, con l'unico fine di migliorarne il processo e il relativo riscontro.

Elemento essenziale per alimentare la possibilità di innovazione sono sicuramente gli ERRORI.

...Non accettare gli errori vuol dire bloccare il processo creativo che porta alle innovazioni...

Gli errori aiutano a crescere: si impara dagli

errori e si organizzano riunioni per capire le cause di insuccesso dei precedenti tentativi e si stabiliscono i nuovi obiettivi e strategie.

Importante e fondamentale è *l'analisi di ogni singola problematica o insuccesso* e per far ciò risulta indispensabile monitorare (con evidenze e registrazioni) ogni processo e progetto, per avere poi la possibilità di analizzare e valutare i risultati sia dei benefici ottenuti, sia, cosa più importante, dei punti di miglioramento. Sono questi che porteranno all' *"innovazione continua"*, come un atto di ricerca della soluzione migliore coinvolgendo tutto il personale dell'organizzazione.

Di qui la necessità di stabilire alla nascita di un nuovo progetto od obiettivo un metodo o criterio di valutazione finale, perché sarà quest'ultimo a far progredire.....

Sembrerà strano ma più siamo capaci di analizzare e riscontrare problematiche ed errori più abbiamo possibilità di migliorare, si tratta semplicemente di ritrovare in ogni aspetto il *"tesoro"* che essa nasconde.

CORSI A.N.I.T. SULL'ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO



L' A.N.I.T. – l'Associazione Nazionale per l'isolamento Termico ed Acustico alla quale da molti anni è associata Alphacan come partner per la divulgazione delle conoscenze sul serramento in PVC – tra le sue attività in ambito normativo, divulgativo e formativo organizza dei corsi di aggiornamento riguardanti i vari aspetti dell'isolamento termico ed acustico.

I corsi sono a pagamento e si svolgono presso la nuova sede dell'ANIT a Milano, in via Matteo Civitali 77.

Nelle prossime settimane ne sono in programma due.

- Progettazione acustica in edilizia

Si svolgerà nei giorni **18 e 27 marzo** nonché **1 aprile** (durata 3 giorni, tot. 24 ore).

Il corso riguarda i calcoli per la progettazione e la verifica previsti dalla nuova normativa.

Argomenti: generalità e definizioni; legge 447 e decreti attuativi; interventi passivi definiti dal DPCM 5.12.97; tecniche, materiali, componenti e sistemi per la difesa dai rumori negli edifici esistenti e di nuova costruzione; il fonoisolamento di pareti e facciate; isolamen-

to dai rumori di calpestio; rumori di impianti; correzione acustica dei locali; prestazioni acustiche dei materiali e loro correlazione con le principali caratteristiche fisico - meccaniche; strumenti e tecniche di misura e verifica; uso pratico del **software Echo**. Per chi volesse mettere in pratica le nozioni teoriche c'è la possibilità di frequentare una giornata di workshop in cui verranno fatte delle prove pratiche di posa dei materiali isolanti e delle misurazioni in opera.

- I materiali termoisolanti

Si svolgerà il **25 Marzo** (durata 1 giorno, tot. 8 ore).

Il corso tratta le caratteristiche dei materiali isolanti e il loro utilizzo per l'isolamento di pareti, coperture, solai e impianti. Si fanno inoltre cenni sulla trasmissione del calore, la conduttività e l'analisi dei requisiti - prestazioni di ogni materiale e sui processi produttivi degli stessi. Si analizzano inoltre le nuove specifiche di prodotto EN, per i diversi materiali.

Ulteriori informazioni e approfondimenti sono pubblicati sul sito **www.anit.it**

Il modulo relativo ai rifiuti prodotti nel 2002 DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2003



Arriva il *Catalogo europeo unico dei rifiuti*. E' questa una delle novità contenute nel nuovo modulo per la dichiarazione ambientale 2003 (Mud) col quale si documentano i rifiuti prodotti nel 2002, approvato recentemente.

Il relativo decreto (Dpcm 24 dicembre 2002) è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio scorso.

I soggetti tenuti alla dichiarazione ambientale restano "coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti (raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi); commercianti e intermediari di rifiuti; coloro che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi; imprese e enti che producono rifiuti non pericolosi quali rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi".

Il Mud deve essere presentato alla Camera di commercio della Provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la comunicazione.

Per quest'anno, salvo ulteriori cambiamenti, la scadenza è fissata per il 5 maggio 2003 e non per il 30 aprile.

Il testo completo del provvedimento, *il Decreto Pres. Cons. Min. 24/12/2002, Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003 (Gazzetta Ufficiale 04/01/2003 n. 3)*, può essere richiesto.



Per informazioni:
Ufficio Commerciale
Italia – Federica Girardi
(girardi@alphacan.it)

RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Fissati dalla Direttiva 2002/91 CE gli standard di efficienza

Dal 2006 sarà rilasciata la concessione edilizia solo per i nuovi immobili o quelli ristrutturati che rispettino i criteri del basso consumo di riscaldamento, climatizzazione ed illuminazione.

E' la novità prevista dalla nuova direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici, che ne fissa gli standard di efficienza riferiti a tutti gli elementi responsabili del consumo energetico. I requisiti dovranno essere rivisti con scadenza regolare (non oltre i 5 anni) al fine di aggiornare le indicazioni della direttiva sulla base dei progressi ottenuti dalla tecnologia edilizia.

La nuova normativa, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 4 gennaio del 2006, riguarderà certamente la costruzione di tutti i nuovi immobili e la ristrutturazione di quelli esistenti che superino i 1.000 metri quadri, mentre saranno i singoli Stati a stabilire se escludere o meno i monumenti di particolare valore storico e architettonico, i siti industriali, gli edifici agricoli e quelli che ospitano attività religiose, gli immobili abitati per meno di quattro mesi l'anno, i fabbricati indipendenti con metratura utile inferiore ai 50 metri quadri.

E' previsto inoltre il rilascio di un "attestato di certificazione energetica" per ogni edificio, da rinnovare ogni dieci anni, che dovrà essere visibile agli utenti nei casi di edifici che forniscono servizi pubblici o frequentati da un ampio numero di persone, come le scuole. Il proprietario dell'immobile certificato dovrà disporre dell'attestato di certificazione e dovrà metterlo a disposizione dell'eventuale futuro acquirente o del locatario. In questo modo il documento diventerà una sorta di "carta di identità dell'immobile" contenente i dati che consentano al fruitore di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio in un clima di totale trasparenza di mercato.

Il calcolo del rendimento energetico sarà basato su una metodologia differenziata a livello regionale; tale metodologia dovrà considerare, oltre agli impianti di riscaldamento e di condizionamento, anche le caratteristiche architettoniche dell'edificio e la coibentazione dello stesso. Ed è proprio in questo ultimo aspetto che il serramento in PVC giocherà un ruolo importante come elemento di isolamento per la riduzione delle emissioni termiche dell'edificio e per il miglioramento del suo rendimento.



Il testo della Direttiva CEE 16/12/2002 n. 2002/91/CE Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia. (Gazzetta Europea 04/01/2003 n. L.1) può essere consultato al sito internet <http://www.edilportale.com/edilnorme/popup.asp?IDDOC=6164>



Una bellezza da vivere
sulla punta di un'emozione.

Una finestra in PVC
Alphacan è quel tocco di
perfezione ed armonia che
trasforma ogni contesto
abitativo in un luogo unico
e inconfondibile.

ALPHACAN

PROFILI D'AUTORE



Viale dell'Industria, 1 - 38057 Pergine (Trento)
Tel. +39 0461 505100 - Fax +39 0461 532559
e-mail: info@alphacan.it - www.alphacan.it

MARCATURA CE PER USCITE ANTIPANICO E DI EMERGENZA

Col 1° aprile 2003 entrano in vigore i nuovi obblighi imposti dall'applicazione della direttiva 89/106/CEE

di Maurizio Mazzurana

La recente introduzione di due nuove norme relative agli accessori abbinati alle vie di fuga ha dato il via ad un processo in grado di catalizzare un cambiamento radicale nel panorama del settore. Trattandosi di un argomento innovativo ed importante nel campo dell'edilizia legata alla prevenzione incendi, ne analizziamo alcuni aspetti inerenti il settore della serramentistica.

La premessa normativa e le scadenze

Il 14 febbraio 2002 vennero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee le seguenti norme armonizzate inserite nella Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione:

- **EN 1125: 1997/A1: 2001:** Accessori per serramenti - Dispositivi antipatico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova;
- **EN 179: 1997/A1: 2001:** Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o asta a spinta - Requisiti e metodi di prova.

La pubblicazione delle normative comporterà, a partire dall'1 aprile 2003, l'obbligatorietà dell'applicazione della marcatura CE sui dispositivi per le vie di fuga messi sul mercato nei paesi della EEA (European Economic Area). All'atto pratico, da tale data, i costruttori di dispositivi per le uscite di emergenza ed antipanico *potranno immettere sul mercato solamente prodotti marcati CE conformi alle norme tecniche elencate sopra.*

Le uscite antipanico e di emergenza

Al fine di distinguere le due diverse tipologie di vie di fuga, si riportano di seguito le definizioni legate alle nuove Norme Europee:

- la norma EN 1125 si riferisce alle uscite antipanico, quelle, cioè dove è previsto il deflusso di pubblico non preparato all'emergenza;
- la norma EN 179 identifica le uscite di sicurezza nei luoghi dove viene attuata la formazione degli occupanti, al fine di adottare il comportamento corretto in caso di rischio.

Gli obblighi dei singoli protagonisti del mercato

Per fornire una visione a largo spettro degli obblighi dei vari protagonisti del panorama della realizzazione delle vie di fuga, vengono di seguito elencate le responsabilità da parte di tutti gli operatori coinvolti in seguito all'introduzione delle nuove norme EN 1125 ed EN 179.

Gli obblighi del progettista

Il progettista-prescrittore ha la responsabilità della scelta del componente idoneo da installare sul serramento e deve rispettare le norme cogenti.

Gli obblighi del produttore dei dispositivi per le vie di fuga

Il produttore deve certificare CE i propri prodotti e deve corredare gli stessi di istruzioni di installazione e manutenzione. Dal lato pratico, per applicare la marcatura CE sui dispositivi è necessario che i prodotti abbiano le seguenti caratteristiche:

- Conformità con le norme armonizzate;
- Certificazione di Conformità rilasciata da un istituto notificato ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione;
- Dichiarazione di Conformità redatta dal produttore.

In pratica, il produttore dei dispositivi di chiusura dovrà adottare un controllo della produzione in fabbrica e chiedere l'intervento di un organismo notificato che rilasci la Certificazione di Conformità, dopo avere eseguito la valutazione della conformità del prodotto rispetto alle norme armonizzate e una sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica.

Il mancato rispetto della Direttiva comporta il ritiro dal mercato dei prodotti già immessi e la diffida a produrre e immettere sul mercato altri prodotti analoghi.

Gli obblighi del distributore

- Il distributore dei dispositivi per le vie di fuga non potrà più vendere ciò che vorrà, ma solamente prodotti marcati CE.
- Il distributore dovrà evitare di immettere sul mercato prodotti non marcati CE e dovrà essere in grado di dimostrare alle Autorità Nazionali di controllo il suo corretto operato.

Gli obblighi dell'installatore dei dispositivi per le vie di fuga

- L'installatore dei dispositivi per le uscite antipanico e di emergenza (figura che coincide spesso, ma non sempre, con quella del costruttore dei serramenti) dovrà utilizzare solo prodotti marcati CE.
- Dovrà, inoltre, garantire di effettuare un'installazione conforme alle istruzioni di montaggio a corredo del dispositivo e rispettare quanto indicato nell'allegato A delle EN 179 e 1125 evitando di alterare, in alcun modo, le caratteristiche del prodotto.
- Infine, dovrà rilasciare la dichiarazione di corretta installazione del dispositivo sul serramento (vedi tabella).

L'utilizzatore

L'utilizzatore, che è responsabile della corretta manutenzione, deve conservare la dichiarazione di corretta installazione ed effettuare la manutenzione secondo quanto indicato dal produttore e conservare tutta la documentazione.

Gli aspetti legali

L'importanza della nuova normativa è legata anche ai pericoli derivanti dall'inosservanza delle disposizioni; per chi immetterà sul mercato prodotti non marcati CE potrebbero infatti essere considerati i seguenti articoli:

- Art. 650 del C.P. "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità",
- Art. 515 del C.P. "Frode nell'esercizio del commercio".

Attenzione, quindi, ai rischi per chi non opera nel rispetto delle nuove norme.

Considerazioni sul panorama degli obblighi e delle opportunità

Con l'introduzione delle nuove norme si accentuano le responsabilità e le opportunità per i costruttori/installatori. Attenzione, però: quando si entra nel campo della prevenzione incendi il rischio chiaro è di "finire nel penale", se non si opera con "perizia".

Appare quindi evidente, con questa prima introduzione normativa, che la marcatura CE per il settore dei serramenti sarà un mezzo in grado di definire chiaramente le responsabilità degli operatori e rappresenterà un elemento in grado di operare delle "selezioni di mercato" in un campo importante come la sicurezza.

GLI OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE DEI DISPOSITIVI PER LE USCITE ANTIPANICO E DI EMERGENZA (IL SERRAMENTISTA)

Eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo e rispettando quanto indicato nell'appendice A delle norme EN 179 oppure EN 1125 a seconda del dispositivo installato.

Redigere, sottoscrivere e consegnare una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al punto precedente.



Informazioni inerenti le pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee si possono trovare sul sito: <http://www.leggiitaliane.it/collegamenti/geuropea.htm>

